

Il sottile filo della conformità costituzionale

Il dibattito

L'aderenza con la Carta resta un aspetto divisivo

Alessandro Giovannini*

Il concordato preventivo (Cpb) qualifica la riforma in termini innovativi. Su questo aspetto vi è concordia. Non vi è, invece, sulla sua conformità costituzionale. Più volte è stato sostenuto, anche da parte di chi scrive, che il reddito concordato non esiste nella sua storicità: è consapevolmente costruito come «non effettivo». Il primo punto focale, allora, diventa questo: si può sostenere, per questo motivo, l'illegittimità dello strumento complessivamente valutato alla luce del principio costi-

tuzionale di congruità?

Il reddito è una nozione convenzionale che riflette scelte di composizione di interessi costituzionalmente rilevanti. È molto più di un dato numerico: è una entità valoriale che assorbe e cristallizza gli interessi contenuti nei principi costituzionali.

Gli interessi perseguiti con il concordato, stando all'articolo 6 del Dlgs 13/2024 e agli atti parlamentari, sono quelli di fortificare il rispetto del dovere contributivo, ancorandolo a un reddito che possa considerarsi almeno credibile, e incentivare la produzione, riconoscendo al virtuosismo imprenditoriale il «premio» di escludere da tassazione il maggior reddito prodotto rispetto a quello (inferiore) convenuto.

Ora, la verifica costituzionale

dell'idoneità dello strumento a soddisfare queste esigenze resta coperta dalla «riserva politica» e assorbita nella discrezionalità delle decisioni parlamentari. Discrezionalità che solo quando trasmoda in scelte arbitrarie può essere assoggettata a censura. Nel caso, però, questa strada pare difficilmente percorribile.

Il secondo punto focale è come giustificare, per il principio costituzionale di proporzionalità, l'ipotesi in cui il reddito concordato risulti maggiore di quello effettivo? In prima battuta sembrerebbe che il dovere contributivo prevalga in maniera sbilanciata sul diritto individuale alla corretta imposizione.

Una conclusione del genere, però, sarebbe affrettata. L'effettività, infatti, è racchiusa in un diritto, ma neppure questo può

diventare «tiranno», potendo concorrere con altri interessi bilanciabili che, senza annullarlo, lo rendano valutabile nella logica della ragionevolezza.

Dopo la modifica normativa, che ora consente al contribuente di richiederne la revisione se la differenza fra convenuto ed effettivo supera il 30% anziché il 50%, sembra che lo sbilanciamento sia stato ridimensionato. Pur continuando a mancare una disciplina sulle cause di revisione ampia e articolata, sul confronto anticipato tra le parti e la conoscibilità dei dati algoritmici alla base della proposta, l'intervento svelenisce il dibattito.

Che dire, invece, se il reddito concordato è minore dell'effettivo? Il vantaggio per il contribuente sembrerebbe rompere il vincolo sociale che lega «tutti»

a «loro», secondo l'articolo 53 della Costituzione.

L'esenzione sembrerebbe determinare una compromissione della solidarietà e dell'eguaglianza, con una disparità a svantaggio di chi, a parità di reddito dichiarato, sopporta un'imposizione superiore e con una lesione della progressività. Va però considerato, anche in questo caso, che l'esenzione dei maggiori redditi si lega all'esigenza di stimolare la crescita. Per raggiungere questa finalità, la scelta è stata garantire un premio all'operosità di imprenditori e professionisti. E la sentenza 120/2020 della Corte costituzionale può sorreggere questa scelta. ●

**Ordinario di diritto tributario all'Università di Siena*